Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 281 del 6 novembre 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 6 novembre 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8503

REGIONE SICILIANA

LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E REGOLAMENTI PUBBLICATI NELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REGIONE SICILIANA NEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 1962

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 dicembre 1961, n. 32.

Aggiunte e modifiche al titolo III della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1962)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 16, secondo comma, lettera *a*), della legge regionale 5 agosto 1957, n. 5, è costituito dal seguente:

« *a*) la costituzione di società o la partecipazione a società aventi per oggetto le iniziative previste dall'art. 1 della presente legge ed in particolare quelle collegate con l'utilizzazione dei prodotti agricoli e con la coltivazione ed utilizzazione delle risorse naturali, dei giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi, ivi compresi la trasformazione e lo sfruttamento industriale dei loro prodotti ».

Dopo il comma predetto viene inoltre inserito il seguente:

« Può altresì partecipare ai consorzi previsti dagli artt. 21 e seguenti della legge 18 luglio 1957, n. 634, modificata con le leggi 18 luglio 1959, n. 555 e 24 luglio 1959, n. 622 ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il limite previsto dal precedente comma non si applica alle ipotesi in cui la società finanziaria operi in concorso con gli enti pubblici e società da essi controllate indicate nel secondo comma del presente articolo nonchè quando si tratti di partecipazioni che rientrino in un piano organico di sviluppo dell'industria siciliana ».

Art. 2.

L'art. 18 della legge 5 agosto 1957, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Il bilancio annuale della società finanziaria, chiuso il 31 dicembre di ogni anno, insieme alla relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale è presentato entro il 30 successivo all'Assessore preposto agli affari economici, che riferisce alla Giunta regionale.

Esso viene, altresì, presentato al Presidente dell'Assemblea regionale che incaricherà la Giunta del bilancio perchè ne riferisca all'Assemblea medesima ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 20 della legge 5 agosto 1957, n. 51 è sostituito dal seguente:

« L'apporto della Regione al capitale della società finanziaria è così ripartito:

12 miliardi di lire assegnati sino all'esercizio 1961-62;

3 miliardi di lire da conferire in ogni esercizio dal 1962-1963 al 1970-71.

Tuttavia con la legge di bilancio l'anzidetta ripartizione dei conferimenti annuali dei singoli esercizi, potrà essere variata anticipandone l'onere per una o più rate o parte di esse.

L'importo della sottoscrizione della Regione, entro i limiti complessivi fissati dal presente articolo, è versato a seguito delle prescritte delibere di aumento del capitale da adottarsi dall'Assemblea dei soci in rapporto al programma di investimenti della Società finanziaria ».

Art. 4.

L'art. 22 della legge 5 agosto 1957, n. 51, è modificato come segue:

« Alle obbligazioni emesse dalla società finanziaria, quando il Comitato interassessoriale per il risparmio riconosca di pubblico interesse i corrispondenti investimenti industriali, può essere accordata la garanzia della Regione siciliana.

Detta garanzia sarà concessa con decreto del Presidente della Regione da emanarsi su proposta dell'Assessore per gli affari economici, di concerto con quello per l'industria e commercio e previa deliberazione della Giunta regionale.

Ai fini delle emissioni di cui al citato art. 21 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1961-62, quale contributo sugli interessi da corrispondersi agli obbligazionisti il limite decennale di impegno di lire 300 milioni e per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1970-71 il limite decennale di impegno annuo di L. 300 milioni.

Il contributo sugli interessi viene concesso con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli affari economici di concerto con l'Assessore per l'industria e per il commercio ».

Art. 5.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato a contrarre, in deroga al limite previsto dalla legge regionale 3 gennaio 1961, n. 5, con uno degli Istituti di credito incaricati del servizio di Cassa della Regione, un prestito della durata massima di anni sei e con la protrazione non eccedente gli anni 5, necessario per fronteggiare gli oneri derivanti dalla presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1961

D'ANGELO

MARTINEZ — NAPOLI

LEGGE 28 dicembre 1961, n. 33.

Estensione di agevolazioni tributarie alla Società finanziaria siciliana prevista dal titolo III della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1962)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla Società finanziaria siciliana, prevista nel titolo III della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, si applicano le agevolazioni tributarie stabilite dall'art. 6 della legge statale 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni, e i benefici fiscali, di cui agli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1961

D'ANGELO

D'ANTONI

LEGGE 28 dicembre 1961, n. 34.

Modifica alla legge regionale 4 aprile 1955, n. 29.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 2 *del* 13 *gennaio* 1962)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1955, n. 29, è sostituito dal seguente:

« L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare con l'Università degli studi di Palermo una convenzione per la istituzione, con decorrenza dall'anno accademico 1961-62, di una cattedra di semeiotica chirurgica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università e di un posto di assistente ordinario alla cattedra medesima ».

Art. 2.

All'art. 3 della legge 4 aprile 1955, n. 29, è aggiunto il seguente comma:

« Per quanto non previsto nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge regionale 22 giugno 1956, n. 35 ».

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1961

D'ANGELO

LO MAGRO

LEGGE 28 dicembre 1961, n. 35.

Modifica alla legge regionale 4 aprile 1955, n. 31.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 2 *del* 13 *gennaio* 1962)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1955, n. 31, è sostituito dal seguente:

« L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare con l'Università degli studi di Messina una convenzione per la istituzione, con decorrenza dall'anno accademico 1961-62, di una Cattedra di neuropsichiatria infantile presso la Facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università e di un posto di assistente ordinario alla cattedra medesima ».

Art. 2.

All'art. 3 della legge 4 aprile 1955, n. 31, è aggiunto il seguente comma:

« Per quanto non previsto nella presente legge si applicano in quanto compatibili le norme della legge regionale 22 giugno 1956, n. 35 ».

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1961

D'ANGELO

LO MAGRO

LEGGE 28 dicembre 1961, n. 36.

Norme integrative alle leggi regionali approvate dalla Assemblea regionale nella seduta del 12 dicembre 1961, concernenti: « Modifica alla legge regionale 4 aprile 1955, n. 29 » e « Modifica alla legge regionale 4 aprile 1955, n. 31 ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 2 *del* 13 *gennaio* 1962)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle maggiori spese derivanti dalla applicazione delle leggi approvate dall'Assemblea regionale nella seduta del 12 dicembre 1961 e concernenti rispettivamente: « Modifica alla legge regionale 4 aprile 1955, n. 29 » e « Modifica alla legge regionale 4 aprile 1955, n. 31 », si fa fronte, per l'esercizio in corso, mediante prelievo delle somme occorrenti, entro il limite di 7 milioni, dal cap. 47 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1961

D'ANGELO

DECRETO PRESIDENZIALE 30 giugno 1961, n. 168-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al cap. 46 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1960-61.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 6 *del* 3 *febbraio* 1962)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 8;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

Vista la legge regionale 3 gennaio 1961, n. 6, che approva il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1960-61;

Ravvisata la necessità di assegnare la somma di lire 1.930.000 (unmilionenovecentotrentamila) al capitolo n. 23

« Compensi per il lavoro straordinario, ecc. » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, rubrica « Bilancio »;

Considerato che il capitolo n. 46 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta la occorrente disponibilità;

Su proposta dell'Assessore per il bilancio;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al capitolo n. 46 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1960-61, è autorizzata la settima prelevazione di L. 1.930.000 (unmilionenovecentotrentamila) con la contemporanea inscrizione al cap. n. 26 « Compensi per il lavoro straordinario, ecc. » dello stato di previsione della spesa medesima, rubrica « Bilancio ».

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea Regionale per la convalidazione.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 30 giugno 1961

p. *Il Presidente*: LANZA

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 2 dicembre 1961. Registro n. 1, foglio n. 63.

LEGGE 7 febbraio 1962, n. 1.

Modifica dell'art. 2 della legge 12 settembre 1960, n. 40.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 7 del 10 febbraio* 1962)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge 12 settembre 1960, n. 40, è sostituito dal seguente:

« Al personale previsto al precedente articolo è corrisposto il trattamento economico fissato per le qualifiche iniziali delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del personale statale di ruolo, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, secondo il titolo di studio richiesto per l'accesso alle predette carriere e posseduto alla data del 13 settembre 1960 o conseguito il 30 settembre 1960.

Al personale che ha conseguito la licenza elementare o titolo di studio equipollente successivamente alla data anzidetta, è corrisposto il trattamento economico stabilito per la qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale di ruolo, sempreché risulti da documenti di ufficio che abbia svolto, con esito soddisfacente, le mansioni proprie di tale categoria.

Il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza è regolato dalle disposizioni vigenti per i dipendenti della Amministrazione regionale ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 13 settembre 1960.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 febbraio 1962

D'ANGELO

D'ANTONI

LEGGE 23 febbraio 1962, n. 2.

Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 9 del 24 febbraio* 1962)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Trattamento di quiescenza

Art. 1.

Gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione della Regione siciliana sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età.

I salariati di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età, se uomini, e del 60° anno di età, se donne.

I provvedimenti di cessazione dal servizio, adottati in applicazione dei precedenti commi, hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di età.

Per il personale indicato al primo ed al secondo comma, collocato a riposo per limiti di età, il servizio effettivo minimo per aver diritto a pensione è stabilito in anni quindici.

Hanno diritto a pensione dopo quindici anni di servizio effettivo i dipendenti collocati a riposo per dispensa dal servizio ai sensi dell'art. 77 o dell'art. 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

L'impiegato dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto il sessantesimo anno di età e conti almeno quindici anni di servizio effettivo oppure a qualunque età qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo. Negli altri casi l'impiegato dimissionario ha diritto all'indennità per una sola volta, in luogo di pensione, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

L'impiegata che abbia contratto matrimonio, o sia vedova con prole a carico, può presentare le dimissioni con il diritto al trattamento di quiescenza spettante alla data di risoluzione del rapporto d'impiego. Ai fini del compimento dell'anzianità minima prevista al precedente comma per la maturazione del diritto a pensione, è concesso all'impiegata predetta un aumento di servizio utile fino al massimo di 5 anni.

Art. 3.

L'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35° anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di collocare a riposo d'ufficio l'impiegato quando abbia compiuto 40 anni di effettivo servizio e negli altri casi in cui tale facoltà sia prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 4.

La pensione è commisurata al cinquanta per cento dell'ultima retribuzione annua contributiva qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo quindici anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50 % per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato a norma delle vigenti disposizioni di legge dello Stato e della Regione, fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile.

Ogni qual volta l'indice generale del costo della vita nella Regione, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca variazioni in aumento o in diminuzione pari o superiori al 12 per cento del suo valore alla data del 1° gennaio 1962, si provvederà, con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per il bilancio, ad una corrispondente variazione della misura delle pensioni in corso alla data della variazione.

Le variazioni delle pensioni hanno effetto dal 1° gennaio e dal 1° luglio successivo alla data in cui la suddetta percentuale sia raggiunta.

Nel caso di miglioramenti del trattamento economico del personale in servizio, indipendenti dalle variazioni del costo della vita, è disposta con lo stesso provvedimento la riliquidazione delle pensioni.

Art. 5.

Il diritto alla pensione sia indiretta che di riversibilità si consegue dopo 15 anni di servizio utile.

La misura della pensione indiretta o di riversibilità è così stabilita:

1) vedova sola, 80 per cento;

2) vedova con orfani aventi diritto a pensione:

a) con 1 orfano, 90 per cento;

b) con 2 o più orfani, 100 per cento;

3) orfani soli: uno 80 %; due 90 %; tre o più 100 %;

4) altri aventi diritto:

a) genitori, 60 %;

b) altri, 50 %.

Art. 6.

L'Amministrazione competente predispone il decreto di collocamento a riposo dell'impiegato per compimento del limite di età e quello di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza e li trasmette, con il ruolo di pagamento, almeno novanta giorni prima del raggiungimento del limite suddetto alla Ragioneria regionale, che provvede, entro il termine di trenta giorni, ad inviare gli atti alla Corte dei conti ai fini dell'osservanza del termine stabilito nell'art. 8 della legge statale 15 febbraio 1958, n. 46.

TITOLO II

Previdenza ed assistenza

Art. 7.

Il Fondo istituito con l'art. 16 della legge 29 luglio 1950, n. 65, oltre che provvedere al pagamento delle pensioni e degli altri assegni di quiescenza, svolge compiti di previdenza e assistenza a favore del personale in servizio o in quiescenza e dei loro familiari, nonchè dei beneficiari di pensione indiretta o di riversibilità, o di assegni vitalizi obbligatori, provvedendo:

1) al conferimento di assegni vitalizi a favore dell'impiegato dispensato dal servizio per infermità o collocato a riposo per limiti di età, senza diritto a pensione, nonchè a favore delle vedove e degli altri congiunti, che non abbiano diritto a pensione di riversibilità, secondo le norme e le condizioni di cui al testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni;

2) alla concessione di assegni vitalizi facoltativi di cui al titolo VIII del citato testo unico;

3) al ricovero, alla educazione ed alla istruzione degli orfani, in particolari condizioni di bisogno;

4) al conferimento di borse di studio ai figli dei dipendenti in servizio attivo che intendano frequentare scuole medie superiori o corsi universitari o di perfezionamento in Italia e all'estero;

5) alla liquidazione di una indennità di buonuscita ai dipendenti che lasciano il servizio, con diritto a pensione ovvero ai loro eredi;

6) all'invio dei figli dei dipendenti in luogo di cura marina o montana, se riconosciuti bisognosi di cure climatiche;

7) all'assistenza scolastica in aggiunta a quella praticata dai Patronati scolastici;

8) alla erogazione di assegni di natalità, nuzialità e lutto;

9) alla concessione di piccoli prestiti;

10) ad attività culturali e ricreative.

Art. 8.

Il Fondo è autorizzato a stipulare, a richiesta degli interessati, polizze di assicurazione sulla vita a favore del personale della Regione, in servizio od in pensione, ai fini della estinzione, in caso di decesso, degli oneri derivanti dalle obbligazioni contratte con l'Amministrazione regionale o con altri enti, e comunque da essa garentiti, in attuazione del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 20, e successive modificazioni.

Il premio di assicurazione graverà per il 50 per cento sul Fondo, mentre la restante parte sarà trattenuta sullo stipendio o sulla pensione.

Art. 9.

Il programma previdenziale ed assistenziale, in esecuzione del precedente art. 7, comprendente le misure delle borse di studio nonchè degli assegni di natalità, nuzialità e lutto, è deliberato dal Consiglio di amministrazione del Fondo, entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 10.

L'assegno vitalizio previsto al n. 1) dell'art. 7 è commisurato a tanti quarantesimi dell'ultima retribuzione annua contributiva, quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestati e non può comunque essere inferiore al 25 per cento della stessa retribuzione.

Art. 11.

Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, prevista al n. 5) dell'art. 7, per ogni anno di servizio effettivamente prestato alle dipendenze della Regione oltre il trentacinquesimo anno di servizio utile, spetta un dodicesimo degli emolumenti pensionabili, percepiti nell'ultimo anno.

Art. 12.

I piccoli prestiti, previsti al n. 9, dell'art. 7, non sono gravati da interessi e non possono superare il decimo degli emolumenti fissi. Essi devono essere recuperati in dodici rate mensili dalle Amministrazioni interessate.

In caso di cessazione del servizio, il recupero avviene a carico dei trattamenti di quiescenza o di licenziamento, tranne che nelle ipotesi previste dall'art. 4 della legge statale 10 gennaio 1952, n. 38.

I prestiti suddetti possono cumularsi con altri precedentemente contratti, a termine della legge 13 settembre 1956, n. 47, sempre che l'ammontare complessivo delle rate di ammortamento non superi il quinto degli emolumenti fissi goduti.

Art. 13.

Il Fondo assicura l'assistenza sanitaria e farmaceutica al personale in servizio od in quiescenza ed alle loro famiglie nonchè ai beneficiari di pensioni indirette, di riversibilità o di assegni vitalizi.

All'uopo stipula una convenzione con un ente assistenziale e provvede direttamente alle integrazioni necessarie; anticipa, ove occorre, agli aventi diritto, a mezzo di apposite convenzioni con farmacie, le spese per l'assistenza farmaceutica.

Agli effetti dell'assistenza, prevista nei precedenti commi, in favore dei familiari si applica l'art. 4 della legge statale 19 gennaio 1942, n. 22.

Art. 14.

L'assistenza sanitaria è comprensiva di tempestive prestazioni specialistiche e del ricovero in ospedali ed in cliniche.

L'assistenza farmaceutica non è sottoposta ad alcuna restrizione.

L'assistenza sanitaria è illimitata nel tempo nei casi di infermità grave o a decorso cronico. Tali condizioni sono accertate da un medico designato dal Fondo, in consulto, a richiesta dell'interessato, con il medico di fiducia del medesimo.

Art. 15.

Il Fondo, nei riguardi del personale salariato e dei loro familiari, assicura, inoltre, l'assistenza prevista nell'art. 11 della legge statale 19 gennaio 1942, n. 22, attraverso una convenzione da stipularsi con un ente assistenziale.

TITOLO III

Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza

Art. 16.

Il Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza, costituito in gestione autonoma presso la Presidenza della Regione, è amministrato da un Consiglio di amministrazione, così composto:

a) del segretario generale della Presidenza della Regione, che lo presiede;

b) di un ispettore centrale del ruolo della Ragioneria, designato dall'Assessore per il bilancio;

c) di otto dirigenti uffici del personale, scelti dal Presidente della Regione;

d) di un funzionario del ruolo tecnico sanitario della Amministrazione dell'igiene e della sanità, designato dall'Assessore;

e) di due rappresentanti del personale per ciascuna delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria;
f) di un rappresentante dei pensionati;
g) di un rappresentante dei ruoli misti;
h) di un rappresentante dei salariati.
Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vice presidente ed il Comitato esecutivo.

Art. 17.

I rappresentanti del personale e dei pensionati sono eletti in unico grado, con voto segreto, nell'ambito delle singole carriere, direttiva, di concetto, mista, esecutiva ed ausiliaria, e delle singole categorie dei pensionati e dei salariati.
Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli impiegati ed i salariati che al momento delle elezioni siano sospesi dalla qualifica, in seguito a procedimento disciplinare, o siano soggetti a sospensione cautelare.

Art. 18.

Il Comitato esecutivo è presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione, ed in sua assenza o impedimento dal vice presidente. Esso è composto:
a) di due membri scelti dai consiglieri di diritto nel loro stesso ambito;
b) di due membri scelti dai consiglieri elettivi nel loro stesso ambito.
Ciascun consigliere vota per un solo nome.
Esso dura in carica per un anno.

Art. 19.

Presso il Fondo è istituito un Collegio di revisori di cinque componenti, di cui tre effettivi e due supplenti.
Due revisori effettivi sono scelti dal Presidente della Regione rispettivamente dal ruolo dell'Ufficio legislativo della Presidenza della Regione e dalla categoria dei pensionati; un revisore effettivo è designato dall'Assessore per il bilancio dal ruolo della Ragioneria.
I revisori supplenti sono scelti rispettivamente dal Presidente della Regione e dall'Assessore per il bilancio dal ruolo dell'Ufficio legislativo della Presidenza della Regione e dal ruolo della Ragioneria.

Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori sono costituiti con decreto del Presidente della Regione e durano in carica quattro anni.
Tutti gli incarichi sono gratuiti, salvo il trattamento di missione per i componenti residenti fuori sede. Ai pensionati spetta, se dovuto, il trattamento di missione previsto per la qualifica rivestita all'atto del collocamento a riposo.

Art. 21.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza del Fondo.
In caso di sua assenza o impedimento ne esercita le funzioni il vice presidente.

Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione delibera:
a) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
b) sul programma previsto al precedente art. 9;
c) sulle convenzioni previste dalla presente legge;
d) sugli investimenti delle disponibilità finanziarie eccedenti le normali necessità.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce, in via ordinaria, ogni due mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno sette consiglieri o del Comitato esecutivo.

Art. 23.

Ogni provvedimento non previsto nel precedente articolo è di competenza del Comitato esecutivo, il quale ne darà comunicazione, entro cinque giorni, ai componenti del Consiglio di amministrazione ed ai diretti interessati.
Sui ricorsi avverso le determinazioni del Comitato esecutivo, proponibili entro quindici giorni dalla comunicazione di cui sopra o dalla pubblicazione prevista all'art. 24, ad opera di qualunque dipendente o pensionato, decide, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione, il quale può deliberare la sospensione del provvedimento impugnato.

Art. 24.

Le deliberazioni, previste nel primo comma dell'art. 22, sono approvate dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale.
Ogni atto del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Presidenza della Regione.

Art. 25.

Il Collegio dei revisori provvede al controllo della gestione amministrativa e finanziaria del Fondo ed esercita le sue funzioni secondo le disposizioni degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 26.

Ai servizi del Fondo si provvede con personale di ruolo dell'Amministrazione centrale della Regione, nei limiti di una tabella da approvarsi, unitamente allo statuto, dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta.
Ai servizi stessi è preposto un funzionario della carriera direttiva o di concetto, designato dal Consiglio di amministrazione.
Le spese di funzionamento sono a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 27.

Il servizio di cassa del Fondo è affidato ad un Istituto di credito di diritto pubblico, con il quale il Presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo stipula apposita convenzione, previa deliberazione dello stesso Consiglio.
La convenzione è approvata con decreto dell'Assessore per il bilancio.

Art. 28.

La contabilità del Fondo si chiude il 30 giugno di ogni anno ed il relativo rendiconto è pubblicato in appendice a quello generale della Regione.

Art. 29.

Il Fondo ha una dotazione iniziale costituita:
a) dall'importo complessivo delle ritenute operate sugli emolumenti del personale sino alla data di entrata in vigore della presente legge e dai relativi interessi calcolati al tasso previsto dalle vigenti convenzioni con gli Istituti bancari che esercitano il servizio di cassa per conto della Regione;
b) da pari importo a carico della Regione.

Art. 30.

Il Fondo è alimentato:
a) da un contributo di quiescenza pari al 23 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartito per il 17,70 per cento a carico della Regione e per il 5,30 per cento a carico del dipendente;
b) da un contributo previdenziale del 4 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartito per il 2 per cento a carico della Regione e per il 2 per cento a carico del personale in servizio;
c) da un contributo assistenziale del 5 per cento della retribuzione annua contributiva di cui il 2,75 per cento a carico della Regione ed il 2,25 per cento a carico del personale in servizio;
d) dalle somme derivanti dall'attuazione dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 15 maggio 1953, n. 34;
e) da un contributo a carico del dipendente per fondo credito pari allo 0,50 per cento della retribuzione annua contributiva;
f) da contributi della Regione per le finalità previste dalla presente legge.
La retribuzione annua contributiva si determina con riguardo alla sola parte fissa e continuativa degli emolumenti che il dipendente percepisce nell'intero anno.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 31.

Fino a quando la parte fissa e continuativa del trattamento economico non verrà riordinata, essa sarà considerata costituita dallo stipendio o salario, dalle indennità previste dall'art. 28 della legge 13 maggio 1953, n. 34, modificata con la

legge 2 agosto 1954, n. 35, e dall'art. 2 della legge 21 aprile 1955, n. 37, dalla tredicesima mensilità e da ogni altra indennità continuativa, con esclusione dell'aggiunta di famiglia.

Art. 32.

Gli impiegati in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge che, pur avendo raggiunto il sessantacinquesimo anno di età non hanno diritto a pensione ai fini del quarto comma dell'art. 1, possono, semprechè abbiano prestato almeno dieci anni di servizio effettivo, essere trattenuti sino al conseguimento del diritto a pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

Art. 33.

Al personale proveniente dall'Amministrazione dello Stato o da altre Amministrazioni, la Regione corrisponderà la pensione e gli altri assegni di quietanza, compresa la indennità di buonuscita, nella misura intera spettante a norma della presente legge in base al periodo complessivo di servizio, compreso quello riconosciuto a termini dell'art. 8 della legge 13 maggio 1953, n. 34.

Al recupero della quota parte dovuta dagli Enti competenti in relazione al servizio prestato nelle Amministrazioni di provenienza, provvederà direttamente l'Amministrazione regionale.

Art. 34.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi dell'I.N.A.D.E.L., in base alla convezione 8 novembre 1950, anche in favore del personale in quiescenza e del personale salariato, fino all'entrata in vigore della convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 13 della presente legge.

Art. 35.

All'onere per l'attuazione della presente legge, previsto in complessive L. 512.000.000 per l'esercizio in corso, si fa fronte mediante prelievo dal cap. 47 del bilancio dell'esercizio stesso.

Art. 36.

Per tutto quanto non è previsto nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al personale civile dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 37.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.

Coloro che anteriormente alla suddetta data, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli, hanno diritto, a domanda, ai nuovi benefici concessi dalla presente legge, con decorrenza dalla data stabilita nel primo comma.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 23 febbraio 1962

D'ANGELO

DECRETO PRESIDENZIALE 30 giugno 1961, n. 169-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al cap. n. 46 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1960-61.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 9 del 24 febbraio* 1962)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 8;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

Vista la legge regionale 3 gennaio 1961, n. 6, che approva il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1960-61;

Ravvisata la necessità di assegnare la somma di L. 1.200.000 al capitolo n. 96 «Compensi per il lavoro straordinario (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)» dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, rubrica «Agricoltura»;

Considerato che il capitolo n. 46 «Fondo di riserva per le spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta l'occorrente disponibilità;

Su proposta dell'Assessore per il bilancio;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al capitolo n. 46 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1960-61, è autorizzata la sesta prelevazione di L. 1.200.000 con la contemporanea inscrizione al cap. n. 96 «Compensi per il lavoro straordinario (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)» dello stato di previsione della spesa medesima, rubrica «Agricoltura».

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 30 giugno 1961

p. *Il presidente*: LANZA

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 29 dicembre 1961. Registro n. 1, foglio n. 65.

LEGGE 2 marzo 1962, n. 3.

Disposizioni per le Commissioni, i Consigli, i Comitati e gli altri organi collegiali, comunque denominati, operanti presso l'Amministrazione della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 10 del 3 marzo* 1962)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle Commissioni, ai Consigli, ai Comitati ed agli altri organi collegiali, comunque denominati, nonchè alle Commissioni giudicatrici di concorsi e di esami, operanti presso le Amministrazioni della Regione aventi anche ordinamento autonomo, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, con la stessa decorrenza e con le modifiche di cui appresso.

Resta ferma l'applicazione di disposizioni di legge che prevedono la corresponsione di gettoni di presenza o di altri compensi in misura superiore a quella prevista dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 2.

La misura dei gettoni di presenza per i presidenti degli organi collegiali di cui al precedente articolo può essere elevata sino a L. 3.000 con il provvedimento istitutivo e di nomina dei componenti di ciascun organo collegiale.

Art. 3.

L'istituzione di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi, non previsti da disposizioni legislative e regolamentari, ha luogo con decreto presidenziale da adottarsi di concerto con l'Assessore per il bilancio, su proposta dell'Assessore del ramo d'amministrazione presso cui le Commissioni, i Consigli, i Comitati ed i Collegi sono da istituire.

Ai componenti dei predetti organi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 4.

Per le Commissioni incaricate dello studio di questioni giuridico - costituzionali, che richiedono particolare impegno e competenza, il Presidente della Regione può disporre, di con-

certo con l'Assessore per il bilancio, la corresponsione di compensi in misura forfettaria, in relazione al lavoro compiuto.

Tali compensi sono corrisposti in sostituzione del gettone di presenza ed in aggiunta al trattamento di missione, eventualmente dovuto, ai comparenti estranei all'Amministrazione della Regione, scelti fra docenti universitari, magistrati, liberi professionisti, funzionari statali con qualifica non inferiore a ispettore generale, e persone particolarmente competenti nelle materie giuridico-costituzionali.

Art. 5.

Alla copertura del maggior onere derivante dalla presente legge, previsto in L. 15.000.000, si provvede mediante prelievo dal cap. 47 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1961-62.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 marzo 1962

D'ANGELO

LEGGE 6 marzo 1962, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1950, n. 13, concernente la concessione di contributi per la istituzione di punti e depositi franchi nella Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 11 *del* 10 *marzo* 1962)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le agevolazioni previste dalla legge 27 febbraio 1950, n. 13, sono estese alla esecuzione delle opere e degli impianti occorrenti per la idonea attrezzatura dei porti siciliani, nonchè alla costruzione ed all'ampliamento sia all'interno che all'esterno del perimetro dei punti e depositi franchi, di locali, impianti e servizi destinati ad agevolare l'attività industriale e gli scambi commerciali, aventi per oggetto prodotti dell'agricoltura e della pesca, purchè la costruzione e la gestione di detti impianti e locali siano effettuate a cura:

a) di enti pubblici o di altri enti, dei quali facciano parte enti pubblici;

b) di enti a carattere consorziale e società, dei quali facciano parte produttori che rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale;

c) di enti cooperativistici.

Art. 2.

L'istanza per ottenere le agevolazioni di cui al precedente articolo ed alla legge regionale 27 febbraio 1950, n. 13, corredata dei progetti e preventivi di spesa, è sottoposta, previo parere dell'Ufficio del Genio civile e delle Camere di commercio, industria ed agricoltura competenti, all'approvazione dell'Assessore per l'industria e commercio, il quale determina, con suo decreto, la misura del contributo e l'ammontare della spesa, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 della legge 27 febbraio 1950, n. 13.

La liquidazione del contributo è effettuata dopo il collaudo delle opere da parte degli organi tecnici competenti. Sul contributo stesso possono essere corrisposti acconti in relazione agli stati di avanzamento dei lavori, vistati dagli organi tecnici.

Art. 3.

La spesa annua autorizzata dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1950, n. 13, è aumentata a L. 150 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1962-63.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 marzo 1962

D'ANGELO

MARTINEZ — LENTINI

LEGGE 6 marzo 1962, n. 5.

Contributi a favore dell'Ente Autonomo Orchestra Sinfonica Siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 11 *del* 10 *marzo* 1962)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per far fronte alle esigenze istituzionali dell'Ente Autonomo Orchestra Sinfonica Siciliana, le somme già stanziato in bilancio e non erogate negli anni 1955-56, 1956-57, 1957-58, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo presidenziale 19 aprile 1951, n. 19, modificato con la legge di ratifica 18 luglio 1952, n. 40, sono corrisposte all'Ente a titolo di contributo straordinario.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 marzo 1962

D'ANGELO

LEGGE 6 marzo 1962, n. 6.

Attribuzione, per spese regionali, all'Ufficio del tesoro dell'Amministrazione regionale del bilancio dei compiti devoluti dal regolamento alla legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale in materia di ruoli di spese fisse agli Uffici provinciali del tesoro.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 11 *del* 10 *marzo* 1962)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le attribuzioni che in materia di pagamenti da disporsi mediante ruoli di spese fisse sono devolute in virtù degli articoli 356 e seguenti del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale agli Uffici provinciali del tesoro, sono esercitate, per le spese di competenza della Regione siciliana, dall'Ufficio del tesoro dell'Amministrazione regionale del bilancio.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore a decorrere dal 1° luglio dell'anno finanziario successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 marzo 1962

D'ANGELO

LEGGE 6 marzo 1962, n. 7.

Convalidazione dei decreti del Presidente della Regione 28 marzo 1951, n. 73625 e 20 maggio 1951, emanati ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1950-51.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 11 *del* 10 *marzo* 1962)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Regione 28 marzo 1951, n. 73625 e 20 maggio 1951 concernenti rispettivamente la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1950-51 di lire 200 milioni e 29.500.000.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 marzo 1962

D'ANGELO

LEGGE 6 marzo 1962, n. 8.

Convalidazione dei decreti del Presidente della Regione 2 gennaio 1952 e 12 gennaio 1952, n. 34980, emanati ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 11 *del* 10 *marzo* 1962)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Regione 2 gennaio 1952 e 12 gennaio 1952, n. 34980, concernenti rispettivamente la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52 di lire 150 milioni e 10 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 marzo 1962

D'ANGELO

LEGGE 9 marzo 1962, n. 9.

Adeguamento provvisorio del trattamento economico del personale della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 11 *del* 10 *marzo* 1962)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento definitivo del trattamento economico del personale regionale in rapporto alla revisione dei relativi ruoli conseguenti all'assetto dell'ordinamento amministrativo della Regione, al personale stesso è corrisposto l'adeguamento economico previsto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Al personale dei ruoli centrali è attribuito con decorrenza dal 1° ottobre 1961 un assegno mensile lordo da ragguagliare ad 1/300 dell'importo dello stipendio annuo lordo iniziale, moltiplicato per gli indici stabiliti nell'annessa tabella relativamente a ciascun coefficiente.

Art. 3.

Al personale dei ruoli periferici è attribuito con la stessa decorrenza un assegno di importo pari a quello spettante, a norma dell'articolo precedente, al personale dei ruoli centrali con uguale coefficiente.

Il medesimo trattamento è corrisposto al personale di cui all'art. 6 della legge 18 agosto 1961, n. 16.

Art. 4.

Al personale di cui alla legge 8 aprile 1959, n. 12 ed a quello indicato nel secondo comma dell'articolo precedente è corrisposto altresì, a decorrere dal 1° gennaio 1962, un assegno lordo provvisorio, in misura pari alla differenza tra lo stipendio iniziale mensile relativo al coefficiente di ciascun impiegato e l'analogo stipendio spettante al personale con eguale coefficiente del ruolo periferico delle Commissioni provinciali di controllo di cui alla legge 18 luglio 1961, n. 14.

Art. 5.

Gli assegni previsti dagli articoli 2 e 4 della presente legge sono attribuiti, a norma dell'art. 2 della legge 14 dicembre 1950, n. 88, al personale di ruolo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

Art. 6.

Al personale salariato di cui alla legge 8 aprile 1959, n. 12, è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1962, un assegno lordo, di importo pari a quello spettante a norma dell'art. 2 all'impiegato con coefficiente 142.

Art. 7.

Al rimanente personale salariato dell'Amministrazione regionale è corrisposto dal 1° ottobre 1961 un assegno lordo nella misura di lire 10.000 mensili.

Art. 8.

Tutti gli assegni previsti negli articoli precedenti non sono cedibili, nè pignorabili, nè sequestrabili. Essi sono ridotti nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizioni disciplinari od altra posizione di stato che comporti la riduzione delle predette retribuzioni, e sono sospesi in tutti i casi di sospensione delle retribuzioni stesse.

Salvo quanto sarà disposto col riordinamento previsto nell'art. 1, i benefici economici di cui alla presente legge sono sostitutivi a tutti gli effetti, di quelli derivanti da disposizioni legislative statali.

I miglioramenti economici eventualmente corrisposti dopo il 30 settembre 1961 sono computati in sede di liquidazione degli emolumenti previsti dalla presente legge.

Art. 9.

Gli assegni previsti dalla presente legge gravano sui capitoli di spesa relativi alle indennità di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1953, n. 34 ed alla legge 21 aprile 1955, n. 37, e, in difetto, su appositi capitoli di nuova istituzione.

Al maggiore onere di L. 1.250 milioni, derivante a carico dell'esercizio in corso per l'attuazione della presente legge, si fa fronte, in deroga al limite di cui all'art. 2 della legge 3 gennaio 1961, n. 5, mediante la contrazione di un prestito con uno degli Istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione di L. 1.250 milioni, della durata massima di anni 6 e con una protrazione non eccedente gli anni 5.

Gli oneri derivanti alla Regione dal precedente comma saranno iscritti nel bilancio della Regione nella misura di L. 62.500.000 all'anno per gli esercizi dal 1962-63 al 1966-67 e nella misura di L. 247 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1967-68 al 1972-73.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 marzo 1962

D'ANGELO

Tabella degli indici moltiplicatori per il computo dell'assegno mensile provvisorio

Coefficiente di stipendio	Indice moltiplicatore
142	14,08
151	13,51
157	13,25
159	13,14
173	12,49
180	12,11
193	11,61
202	11,29
229	10,48
271	9,56
325	9,00
402	8,16
500	8,16
670	7,00
900	7,00
970	7,00

Nota: Le misure lorde dell'assegno mensile risultanti dall'applicazione della presente tabella sono arrotondate alle 50 lire.

D'ANGELO

LEGGE 9 marzo 1962, n. **10**.

Adeguamento provvisorio del trattamento economico del personale statale in servizio presso gli uffici regionali dell'Agricoltura e delle Foreste.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 11 del 10 marzo 1962*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in servizio presso gli uffici periferici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1962, un assegno mensile lordo provvisorio in misura pari alla differenza tra lo stipendio iniziale mensile relativo al coefficiente di ciascun impiegato e l'analogo stipendio spettante al personale con eguale coefficiente del ruolo periferico delle Commissioni provinciali di controllo di cui alla legge 18 luglio 1961, n. 14.

Al personale con coefficiente di stipendio inferiore a 202 ed al personale salariato l'assegno previsto al comma precedente è corrisposto rispettivamente nella misura di L. 15.000 e di L. 10.000.

Il predetto assegno cesserà d'essere corrisposto al personale che non si avvalga della facoltà di optare per il passaggio nei ruoli regionali entro il termine e nei modi che saranno con successiva legge stabiliti.

Art. 2.

L'assegno previsto nell'articolo precedente non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile. Esso è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, paga o retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare od altra posizione di stato che comporti la riduzione delle predette retribuzioni ed è sospeso in tutti i casi di sospensione delle retribuzioni stesse.

Art. 3.

Gli assegni previsti dalla presente legge gravano sul capitolo 121 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso.

Al maggiore onere di L. 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelievo sulle disponibilità del capitolo 47 dello stato di previsione predetto.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 marzo 1962

D'ANGELO

FASINO

LEGGE 9 marzo 1962, n. **11**.

Provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 11 del 10 marzo 1962*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai produttori di uva, associati in cooperative o consorzi per il conferimento dell'uva prodotta, ai fini della conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva, un contributo sulle spese complessive di gestione, riconosciute ammissibili, in misura non superiore al 90 % delle stesse.

Il contributo non può comunque superare l'importo di L. 500 per ogni quintale di uva conferita ed è corrisposto ai produttori per il tramite delle cooperative o dei consorzi.

Per i produttori che conferiscono l'uva presso cantine sociali prevalentemente costituite da mezzadri, coloni, compartecipanti, assegnatari, coltivatori diretti proprietari o affittuari, il contributo è stabilito in ogni caso in L. 550 al quintale.

Alle cantine di cui al comma precedente può essere concesso un ulteriore contributo di L. 200 per ogni ettolitro di vino imbottigliato.

Art. 2.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato a prestare nei confronti degli Istituti, ivi comprese le Casse rurali e le cooperative di credito, che esercitano il credito agrario la garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso delle anticipazioni relative ai prodotti conferiti o da conferire alle cooperative ed ai consorzi di produttori di uva.

La garanzia non può eccedere il 25 % del prezzo presuntivo stabilito da una Commissione presieduta dal presidente del Comitato regionale per il credito ed il risparmio, o da un suo delegato, e composta:

dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste;

dei direttori generali del Banco di Sicilia, della Cassa di Risparmio V. E. per le provincie siciliane e della Banca Nazionale del Lavoro o di loro delegati e del rappresentante dell'Ente di zona delle Casse rurali ed artigiane della Sicilia;

di un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

del dirigente regionale dell'Istituto per il commercio estero;

di due esperti designati rispettivamente dagli organismi regionali della Lega nazionale delle cooperative e della Confederazione nazionale delle cooperative;

di due esperti designati rispettivamente dall'Alleanza dei coltivatori siciliani e dall'organismo regionale della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

Per le cooperative costituite prevalentemente da mezzadri, coloni, compartecipanti, assegnatari, affittuari e proprietari coltivatori diretti la misura e le modalità di concessione sono quelle contemplate dalle leggi regionali 28 ottobre 1959, n. 28; 8 gennaio 1960, n. 3; 1° aprile 1960, n. 7 e 18 luglio 1961, n. 11, la cui validità si intende prorogata per tutta la durata della presente legge.

Il prezzo presuntivo è stabilito sulla base delle previsioni di mercato, riferite a periodi di tempo e a tipi, qualità e provenienza di prodotti, tenendo conto dell'andamento dei prezzi nell'ultimo triennio.

Negli altri casi previsti dalla presente legge possono essere concessi contributi sugli interessi in misura non superiore a lire quattro per ogni cento lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno.

Art. 3.

L'ispettore agrario provinciale competente per territorio accerta la idoneità delle cantine sociali e degli enopoli a ricevere i conferimenti delle uve e determina la quantità massima di prodotto che ciascuna cooperativa o consorzio può ammassare, avuto riguardo all'efficienza degli impianti e delle attrezzature, al numero dei soci ed all'organizzazione aziendale degli Enti stessi.

Art. 4.

Per le vendemmie del 1960, 1961 e 1962, le provvidenze di cui alla presente legge possono essere disposte anche a favore dei produttori di uva che abbiano conferito o conferiscano il prodotto presso enopoli o cantine gestiti dall'Istituto regionale della vite e del vino o da altri enti e dai consorzi agrari, anche se non sono soci degli stessi.

Art. 5.

La gestione degli impianti e delle opere, costruite a totale carico della Regione o dell'Istituto regionale della vite e del vino, sarà affidata entro un anno alle cooperative e consorzi, il cui statuto sociale preveda l'ammissibilità a socio di tutti i mezzadri, compartecipanti, assegnatari, coltivatori diretti proprietari o affittuari della zona servita dall'impianto, senza altro vincolo, se non quello del versamento del minimo di azione previsto dalla legge e che si obblighino a conferire almeno una quantità complessiva di prodotto nella misura minima che sarà stabilita per ogni annata agraria dal Consiglio di amministrazione per tutti i soci.

Saranno ammessi a beneficiare delle norme di cui al presente articolo i consorzi prevalentemente costituiti da mezzadri, compartecipanti, assegnatari, coltivatori diretti proprietari o affittuari, qualora le quote di partecipazione sociale siano eguali per tutti i soci.

Art. 6.

I produttori di uva conferenti che usufruiscono di benefici previsti da leggi dello Stato, possono godere, ad integrazione degli stessi, dei benefici previsti dalla presente legge, in misura tale che la somma dei benefici statali e dei benefici regionali non superi il massimo previsto dalla presente legge.

Art. 7.

Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di L. 500 milioni di cui L. 380 milioni per far fronte alle esigenze di cui all'art. 1 della legge e L. 120 milioni per le esigenze previste nell'art. 2.

Per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio.

Art. 8.

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte mediante prelievo dal cap. 47 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio 1961-62.

Art. 9.

Le disposizioni della presente legge si applicano per le vendemmie del 1960, 1961 e 1962.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 marzo 1962

D'ANGELO

FASINO

LEGGE 9 marzo 1962, n. 12.

Autorizzazione di spesa per le finalità delle leggi sul fondo di solidarietà alberghiera.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 11 del 10 marzo 1962*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalle leggi 10 febbraio 1961, n. 8, e 4 febbraio 1955, n. 11, coordinate nel testo approvato con decreto del Presidente della Regione 22 novembre 1955, n. 8, è autorizzata la spesa di lire un miliardo ripartita in quote uguali per quattro esercizi finanziari a cominciare da quello in corso.

Art. 2.

All'onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 47 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio stesso.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 marzo 1962

D'ANGELO

DI NAPOLI

LEGGE 14 marzo 1962, n. 13.

Soppressione del corso di lingue e letterature straniere istituito presso l'Università di Catania con legge 10 febbraio 1951, n. 9.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 12 del 17 marzo 1962*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il corso per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere, istituito presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania con legge regionale 10 febbraio 1951, n. 9, è soppresso a far tempo dal 1° novembre 1958.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 marzo 1962

D'ANGELO

LO MAGRO

DECRETO PRESIDENZIALE 30 giugno 1961, n. 170-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo 46 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1960-61.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 14 del 31 marzo 1962*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

Vista la legge regionale 3 gennaio 1961, n. 6, che approva il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1960-61;

Ravvisata la necessità di assegnare la somma di lire 870.000 al capitolo n. 56 « Indennità e rimborsi di spese per missioni » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, rubrica « Presidenza della Regione »;

Considerato che il capitolo n. 46 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta l'occorrente disponibilità;

Su proposta dell'Assessore per il bilancio;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 46 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1960-61, è autorizzata la quarta prelevazione di L. 870.000 con la contemporanea inscrizione al capitolo n. 56 « Indennità e rimborsi di spese per missioni » dello stato di previsione della spesa medesima - rubrica « Presidenza della Regione ».

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 30 giugno 1961

p. *Il Presidente*: LANZA

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 26 febbraio 1962. Reg. n. 1, foglio n. 69.

LEGGE 6 aprile 1962, n. 14.

Adeguamento provvisorio del trattamento economico del personale delle scuole professionali regionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 15 del 7 aprile 1962*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento del trattamento economico del personale regionale in rapporto alla revisione dei relativi ruoli, al personale in servizio presso le scuole professionali della Regione è attribuito, con decorrenza dal 1° ottobre 1961, un assegno mensile lordo in misura pari a quella prevista dall'art. 2 della legge 9 marzo 1962, n. 9.

Per il coefficiente 450, di cui alla tabella *B* allegata alla legge 22 giugno 1960, n. 21, l'indice moltiplicatore è determinato nella misura di 8,16.

Art. 2.

Al personale in servizio presso le scuole professionali regionali è corrisposto altresì, con la stessa decorrenza del 1° ottobre 1961, un assegno lordo provvisorio in misura pari alla differenza tra lo stipendio iniziale mensile, relativo a ciascun coefficiente di cui alla tabella *B* allegata alla legge 22 giugno 1960, n. 21, e l'analogo stipendio spettante al personale con eguale coefficiente del ruolo periferico delle Commissioni provinciali di controllo, di cui alla legge 18 luglio 1961, n. 14.

Al personale con coefficiente 450, di cui alla tabella menzionata nel comma precedente, il predetto assegno è corrisposto nella misura di L. 25.000.

L'assegno di cui al presente articolo è comprensivo delle indennità di qualsiasi natura e comunque denominate, ad eccezione dell'aggiunta di famiglia in atto spettante al personale delle scuole professionali regionali.

Art. 3.

Salvo quanto sarà disposto col riordinamento previsto dall'art. 1, i benefici economici di cui alla presente legge sono sostitutivi a tutti gli effetti di quelli derivanti da disposizioni legislative statali.

I miglioramenti economici eventualmente corrisposti dopo il 30 settembre 1961 al personale delle scuole professionali regionali, in base a norme dello Stato, sono computati in sede di liquidazione degli emolumenti previsti dalla presente legge.

Art. 4.

Al maggior onere di L. 280.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte, in deroga al limite di cui all'art. 2 della legge 3 gennaio 1961, n. 5, mediante la contrazione di un prestito con uno degli Istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione, di L. 280.000.000, della durata massima di anni 6 e con una protrazione non eccedente gli anni 5.

Gli oneri derivanti alla Regione dal precedente comma saranno iscritti nel bilancio della Regione nella misura di L. 14.000.000 all'anno per gli esercizi dal 1962-63 al 1966-67 e nella misura di L. 56.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1967-1968 al 1972-1973.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 6 aprile 1962

D'ANGELO

LO MAGRO

LEGGE 10 aprile 1962, n. 15.

Norme relative all'attività dell'Ente Siciliano di Elettricità ed alla distribuzione di energia elettrica.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 16 dell'11 aprile 1962*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Potenziamento degli impianti nell'Isola

Art. 1.

Le opere e gli impianti dell'E.S.E. aventi per scopo la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione della energia elettrica nel territorio regionale, i cui progetti siano approvati a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2 e successive modificazioni, siano da iniziare o in corso di costruzione, nonchè il rilevamento, da parte del detto Ente, di impianti già in opera, sono ammessi a contributo regionale, a condizione che i relativi importi di spesa non siano già coperti da contributi gravanti sui bilanci dello Stato o della Regione.

Il contributo è stabilito nella misura del 50 % della complessiva spesa. Esso viene fissato, in via provvisoria, dall'Assessore per gli affari economici, sulla base delle previsioni progettuali, comprese eventuali perizie suppletive e di va-

riante; è liquidato, in via definitiva, sulla base del consuntivo delle spese effettuate dopo l'approvazione degli atti di collaudo.

Sull'importo risultante in perizia, ai fini del contributo, è consentita una maggiorazione del 4 % per spese di progettazione, direzione lavori e generali.

Per i rilevamenti di impianti già in opera, il contributo viene liquidato, in unica soluzione, sulla base del prezzo contrattuale.

Art. 2.

Possono essere assistiti da fidejussione della Regione, da concedersi su delibera della Giunta di Governo, con decreto dell'Assessore per gli affari economici, le operazioni finanziarie tutte, compresi i pagamenti differiti, aventi per scopo la copertura di spese relative ad opere ed impianti dell'E.S.E.

Art. 3.

Per le finalità contemplate nell'art. 1 della presente legge è stanziata, per cinque esercizi consecutivi, nella rubrica « Affari economici » del bilancio regionale, la somma di L. 4.000.000.000 per ciascun esercizio, con decorrenza da quello 1962-63.

L'Assessore per gli affari economici somministra all'E.S.E., a mezzo di mandati diretti, le somme necessarie per il raggiungimento delle finalità previste dall'art. 1.

L'E.S.E., alla fine di ogni esercizio, deve rendere all'Assessorato il conto economico relativo ai fondi somministrati ed utilizzati nell'esercizio. Tale conto sarà reso entro il 30 settembre successivo.

Art. 4.

Alle obbligazioni emesse dall'E.S.E., ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, può essere accordata la garanzia della Regione con decreto dell'Assessore per gli affari economici, previa deliberazione della Giunta regionale.

Sugli interessi da corrispondere agli obbligazionisti, può essere concesso un contributo con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli affari economici, previa deliberazione della Giunta regionale.

Per far fronte al contributo è autorizzato, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1970-71, il limite decennale di impegno annuo di L. 150.000.000, sulla rubrica « Affari economici ».

Art. 5.

Sono abrogati gli articoli 13 e 14 della legge 5 agosto 1957, n. 51, nonchè le norme del successivo art. 32 che si richiamano al detto art. 14.

All'art. 20 della legge regionale 18 aprile 1958, n. 12, nel primo comma, l'ultima parola « 1963 » è sostituita dalla parola « 1968 ».

TITOLO II

Energia elettrica nelle zone rurali

Art. 6.

Nei comprensori di bonifica, per la costruzione di impianti di distribuzione di energia elettrica, è concesso ai Consorzi ivi costituiti un contributo regionale fino al 12,50 % ad integrazione di quello della Cassa per il Mezzogiorno.

Nel caso di Consorzi che ricadono in zona montana il contributo è ridotto fino all'8 %.

Sono ammesse a contributo le spese per la costruzione o il rilevamento delle cabine di trasformazione, nonchè le spese per le linee di distribuzione e le reti a tensione media e bassa.

Per le linee di alimentazione a media ed alta tensione, fino ad un massimo di kW 30, il contributo può giungere al 50 per cento della relativa spesa.

Il contributo regionale può essere concesso dopo l'avvenuta concessione del contributo da parte della Cassa per il Mezzogiorno o di altre Amministrazioni dello Stato o della Regione.

La concessione del contributo regionale è subordinata all'impegno giuridico che gli impianti restino proprietà inalienabile del Consorzio beneficiario.

E' consentita l'erogazione del contributo mediante acconti sugli stati di avanzamento dei lavori e forniture fino ai nove decimi dell'importo del contributo.

Art. 7.

La fornitura di energia elettrica per le esigenze del comprensorio e la relativa distribuzione alle utenze consortili, possono essere affidate — con contratto di durata non eccedente un quinquennio — alla ditta o ente che offra migliori condizioni, fermo il disposto dell'art. 21 della legge 21 aprile 1953, n. 30.

Ove il Consorzio proprietario dell'impianto provveda direttamente alla distribuzione dell'energia elettrica alle utenze, a titolo di concorso nelle spese per l'attrezzatura e l'impianto del relativo servizio, è concesso per la durata di anni cinque un contributo pari al 20 % dell'importo netto dell'energia a media tensione fatturata dal fornitore al Consorzio.

Art. 8.

I progetti dei Consorzi, già approvati dalla Cassa per il Mezzogiorno, sono inoltrati all'Assessore per gli affari economici, che provvede alla erogazione del contributo, di concerto con l'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

Art. 9.

Sono ammesse al contributo regionale le spese per l'allacciamento delle singole utenze consortili fino al 50 % della spesa occorrente.

Il contributo regionale è cumulabile con l'eventuale contributo da parte della Cassa per il Mezzogiorno o di altre Amministrazioni dello Stato o della Regione.

Art. 10.

Le istanze dei Consortisti sono inoltrate, tramite il Consorzio, all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, che provvede alla erogazione del contributo.

Art. 11.

Per le finalità contemplate nel presente titolo sono fissati i seguenti stanziamenti:

a) per le finalità dell'art. 6, nella rubrica « Affari economici », sono stanziati, per l'esercizio 1962-63, L. 400.000.000;

b) per le finalità dell'art. 7, nella rubrica « Affari economici », è autorizzata la spesa annuale di L. 20.000.000, a decorrere dall'esercizio 1962-63;

c) per le finalità dell'art. 9, nella rubrica « Agricoltura e foreste », è autorizzata, per l'esercizio 1962-63, la spesa di L. 100.000.000; per gli esercizi successivi la spesa annua non dovrà essere inferiore a quella autorizzata per l'esercizio 1962-63.

TITOLO III

Energia elettrica nelle zone industriali

Art. 12.

Nelle zone industriali di cui alla legge 21 aprile 1953, n. 30, gli impianti di distribuzione e quelli per la pubblica illuminazione costituiscono un pubblico servizio agli effetti della legge sopraindicata.

E' a totale carico della Regione la spesa per la costruzione dei detti impianti o quella per il rilevamento che può avvenire mediante espropriazione per pubblica utilità.

Parimenti sono a totale carico della Regione le spese per linee di allacciamento al punto più prossimo dell'impianto di trasporto e di trasformazione del produttore di energia elettrica.

Art. 13.

La fornitura di energia alla zona industriale deve essere fatta con unico contratto non rinnovabile tacitamente, di durata non eccedente il quinquennio, col sistema della gara mediante offerta segreta, fermo restando il disposto dell'art. 21 della legge 21 aprile 1953, n. 30.

Gli atti di gara sono approvati con decreto dell'Assessore per gli affari economici e così i contratti.

Art. 14.

Nella zona industriale, alle imprese artigiane e alle piccole industrie, sia in fase di impianto che di ammodernamento o di ampliamento, può essere concesso un contributo regionale quale concorso nelle spese di allacciamento.

Il contributo, da concedersi con decreto dell'Assessore per gli affari economici, può arrivare fino al 50 % della spesa effettiva.

Art. 15.

Nella zona industriale, alle imprese artigiane e alle piccole industrie, che impegnino effettivamente una potenza non inferiore a kW 10 e non superiore a kW 100, possono essere concessi contributi regionali fino al 70 % della spesa dovuta al fornitore di energia elettrica quale corrispettivo di potenza impegnata.

Art. 16.

Per le finalità contemplate nel presente titolo sono autorizzati i seguenti stanziamenti nella rubrica « Affari economici » del bilancio della Regione:

a) per le finalità dell'art. 12 sono stanziati:
per l'esercizio 1962-63, lire 50 milioni;
per gli esercizi 1963-64 e successivi, lire 250 milioni;

b) per le finalità dell'art. 14 sono stanziati:
per l'esercizio 1962-63, lire 50 milioni;
per l'esercizio 1963-64, lire 200 milioni;

c) per le finalità dell'art. 15 sono stanziati:
per l'esercizio 1962-63, lire 50 milioni.

TITOLO IV

Energia elettrica nei Comuni dell'Isola

Art. 17.

Sono ammesse a contributo regionale le spese che i Comuni dell'Isola fanno per le seguenti finalità:

a) rilevamento di impianti di pubblica illuminazione;

b) rilevamento di impianti per la distribuzione ai privati dell'energia elettrica;

c) costruzione, ampliamento, potenziamento, rinnovamento degli impianti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*);

d) rilevamento e costruzione delle cabine di trasformazione e delle linee ad alta tensione, aeree o in cavo, che le collegano od alimentano.

Il rilevamento degli impianti di pubblica illuminazione, ove il Comune, scaduto il contratto di fornitura, intenda acquisirne la proprietà anche senza la costituzione di una azienda municipalizzata, può avvenire mediante esportazione per pubblica utilità.

Art. 18.

Il contributo regionale può arrivare al 50 % della spesa effettiva. Esso è corrisposto a norma dell'art. 20, salvo per i Comuni con popolazione inferiore a 3 mila abitanti per i quali è corrisposto in unica soluzione.

Per i detti Comuni il contributo può giungere al 100 % della spesa effettiva quando le condizioni del bilancio comunale non consentono l'assunzione di spese per le finalità contemplate nell'art. 17.

Art. 19.

Il contributo regionale previsto dall'art. 18 viene concesso alle seguenti condizioni:

a) che il Comune, mediante il rilevamento e le costruzioni integrative o sostitutive di impianti di illuminazione pubblica e di distribuzione di energia elettrica ai privati, venga a disporre di un impianto tecnicamente autonomo. Devono, pertanto, essere acquisite le cabine di trasformazione, le linee aeree e quelle in cavo che servano di collegamento;

b) che gli impianti, cabine e linee di cui all'art. 17 divengano proprietà inalienabile del Comune;

c) che gli impianti non debbano essere costruiti dal fornitore di energia elettrica per patto contrattuale.

Art. 20.

Il contributo di cui all'art. 18 è corrisposto mediante assunzione a carico della Regione della metà delle rate di ammortamento per tutta la durata dei mutui che i Comuni contrarranno per le finalità contemplate nell'art. 17.

La durata del mutuo non può essere inferiore agli anni venti.

Art. 21.

Ove più Comuni contermini o comunque vicini intendano avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge per opere di allacciamento a linee di trasporto di energia elettrica, le relative proposte, corredate dei progetti di massima, sono presentate dall'Assessorato dell'amministrazione civile, il quale provvede all'inoltro delle proposte all'Ente Siciliano di Elettricità per l'esame tecnico di cui all'art. 23, comma secondo, e per il coordinamento delle proposte e dei progetti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2.

Su proposta dell'Ente predetto, l'Assessore può disporre che i vari progetti siano sostituiti da un progetto unico coordinato. Detto progetto viene redatto dall'E.S.E. e contiene la ripartizione degli oneri relativi tra i Comuni interessati.

L'Assessore può affidare all'E.S.E. la costruzione della opera; in tal caso l'Ente Siciliano di Elettricità si sostituisce ai Comuni interessati a tutti gli effetti della presente legge.

Art. 22.

Il Comune che intenda procedere alla gestione diretta del servizio di pubblica illuminazione e di distribuzione di energia elettrica a privati, beneficia di un contributo, per i primi tre anni, a titolo di concorso nelle spese per l'impianto della gestione.

Il contributo può arrivare fino al 50 % dell'importo dovuto al fornitore dell'energia elettrica quale corrispettivo della potenza impegnata.

Art. 23.

I contributi regionali contemplati nel presente titolo sono concessi con decreto dell'Assessore per l'amministrazione civile, di concerto con quello preposto agli affari economici.

Le istanze dei Comuni sono istruite dall'E.S.E., che esprime parere sul merito tecnico e ai fini del coordinamento.

Art. 24.

Ai Comuni che abbiano in corso la costruzione, l'ampliamento, il potenziamento o il rinnovo di impianti per illuminazione pubblica e di distribuzione dell'energia elettrica ai privati, e non abbiano per tali costruzioni completato i relativi pagamenti o estinto i mutui contratti per tali finalità, può essere concesso un contributo regionale sulla residua spesa e sulle rimanenti rate di mutuo.

Tale contributo può arrivare al 50 % della spesa o delle rate restanti.

La procedura resta quella indicata nell'art. 23.

Art. 25.

Per le finalità contemplate nel presente titolo sono fissati i seguenti stanziamenti nella rubrica « Amministrazione civile » del bilancio della Regione:

a) per le finalità dell'art. 17:
per l'esercizio 1962-63, lire 350 milioni;
per l'esercizio 1963-64, lire 500 milioni;
per gli esercizi successivi, lire 300 milioni all'anno;

b) per le finalità dell'art. 20:
per l'esercizio 1962-63, lire 10 milioni;
per gli esercizi 1963-64 e successivi, lire 25 milioni all'anno;

c) per le finalità dell'art. 22, è autorizzata:
per gli esercizi dal 1962-63 al 1964-65, la spesa annua di lire 30 milioni;

d) per le finalità dell'art. 24 è autorizzata:
per l'esercizio 1962-63, la spesa di lire 50 milioni.

TITOLO V

Energia elettrica nelle Isole minori

Art. 26.

Nel territorio delle Isole minori, sono ammesse a contributo della Regione le spese occorrenti per la costruzione di:

a) impianti di produzione di energia elettrica;

b) collegamenti aerei o in cavo anche sottomarino;

c) reti di distribuzione dell'energia elettrica a privati;

d) impianti di pubblica illuminazione.

Art. 27.

Il contributo può arrivare fino al 50 % della spesa effettiva. Ove le costruzioni e gli impianti restino proprietà inalienabile comunale, dell'Ente pubblico, dell'Azienda municipalizzata, esso può essere elevato fino al 90 %.

Art. 28.

Ove il costo di produzione per kWh negli impianti di produzione contemplati nel presente titolo, risulti superiore al 40 % del ricavo medio di vendita al kWh, la Regione potrà assumere la differenza a carico del proprio bilancio.

Art. 29.

I contributi e le erogazioni regionali contemplati nel presente titolo sono concessi con decreto dell'Assessore per gli affari economici. Sulle relative istanze esprime parere l'E.S.E. sul merito tecnico ed ai fini del coordinamento.

Art. 30.

Per le finalità del presente titolo sono fissati i seguenti stanziamenti nella rubrica «Affari economici» del bilancio della Regione:

a) per le finalità degli articoli 26 e 27: per gli esercizi dal 1962-63 al 1964-65, la spesa annua di lire 100 milioni;

b) per le finalità dell'art. 28 è autorizzata la spesa annua di lire 80 milioni, a decorrere dall'esercizio 1962-63.

TITOLO VI

Disposizioni comuni

Art. 31.

Le opere relative agli impianti di cui alla presente legge sono di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 32.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge.

Art. 33.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 10 aprile 1962

D'ANGELO

MARTINEZ — NAPOLI — FASINO — CONIGLIO

LEGGE 10 aprile 1962, n. 16.

Mantenimento in servizio del personale di cui all'art. 1 della legge 12 settembre 1960, n. 40.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 16 *dell'*11 *aprile* 1962)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino alla data del 31 luglio 1962 l'Amministrazione regionale continua ad avvalersi del personale indicato all'art. 1 della legge 12 settembre 1960, n. 40, per le mansioni indicate nello stesso articolo.

L'Assessore per le finanze ed il demanio può disporre, con proprio decreto, la utilizzazione del personale di cui al precedente comma presso gli uffici dell'Amministrazione centrale della Regione, entro i seguenti limiti:

70 unità presso gli uffici della Presidenza della Regione, del Bilancio e degli affari economici (di cui 20 con mansioni di dattilografo alla Presidenza);

100 unità presso gli uffici dell'Assessorato delle finanze e del demanio;

30 unità presso l'ufficio per l'assegno mensile ai vecchi lavoratori dell'Assessorato degli enti locali.

Art. 2.

Al personale di cui al precedente articolo è attribuito, con effetto dal 1° gennaio 1960, il trattamento economico stabilito dall'art. 2 della legge 12 settembre 1960, n. 40 e successive modifiche, nonchè il trattamento di previdenza ed assistenza previsto dalle disposizioni vigenti per i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale.

Allo stesso personale sono attribuiti, altresì, gli assegni di cui agli articoli 3, secondo comma, e 4 della legge 9 marzo 1962, n. 9, con le decorrenze ivi previste. Tali assegni sono sostitutivi di ogni altra indennità, ad eccezione dell'aggiunta di famiglia.

Art. 3.

Con successiva legge sarà provveduto alla sistemazione definitiva della posizione giuridica ed economica del personale trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 1.

Con la stessa legge il servizio prestato anteriormente all'inquadramento sarà riconosciuto utile ai fini della promozione alla qualifica superiore a quella iniziale e sarà riscattabile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Art. 4.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte:

con gli stanziamenti dei capitoli 254-*bis*, 254-*ter*, 254-*quater* e 255-*bis* dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio 1961-62;

per L. 362 milioni utilizzando quota della spesa autorizzata con la legge regionale 9 marzo 1962, n. 9;

per il rimanente importo di L. 225 milioni mediante utilizzazione di L. 125 milioni dello stanziamento del capitolo 45 e di L. 100 milioni dello stanziamento del capitolo 46 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio in corso.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della legge.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° luglio 1961.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 10 aprile 1962

D'ANGELO

D'ANTONI

LEGGE 10 aprile 1962, n. 17.

Elevazione dell'autorizzazione della spesa di cui all'art. 3 del decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1952, n. 26, ratificato con la legge regionale 14 marzo 1953, n. 18, riguardante «Emendamenti aggiuntivi alla legge regionale 3 giugno 1950, n. 35, concernente i centri sperimentali dell'industria».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 16 *dell'*11 *aprile* 1962)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite annuo di spesa di L. 30.000.000 di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 35, già elevato fino a lire 60.000.000, con l'art. 3 del decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1952, n. 26, ratificato con la legge regionale 14 marzo 1953, n. 18, è ulteriormente elevato fino a L. 80.000.000, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1961-62.

Art. 2.

Agli oneri di L. 20.000.000 che in dipendenza della presente legge ricadranno nell'esercizio in corso, si fa fronte mediante prelievo dal cap. 47 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1961-62.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 10 aprile 1962

D'ANGELO

MARTINEZ

LEGGE 30 maggio 1962, n. 18.

Assegno mensile ai minorati fisici e psichici irrecuperabili.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 24 del 9 giugno 1962*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegno mensile di cui alla legge 21 ottobre 1957, n. 58 e successive modifiche, è esteso a minorati fisici e psichici irrecuperabili di ambo i sessi e di età superiore ai 18 anni che, per effetto della minorazione siano permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro, che non abbiano mezzi propri di sussistenza e non siano ospitati in Istituti con rette a carico di Enti pubblici.

Art. 2.

Sono esclusi dai benefici della presente legge i minorati la cui minorazione dipenda da cause di guerra, di servizio militare o civile, di lavoro, che siano coperti da protezione assicurativa.

Art. 3.

Il servizio di cui all'art. 3 della legge 21 ottobre 1957, n. 58, è così denominato: « Assegno mensile ai vecchi lavoratori ed ai minorati fisici e psichici irrecuperabili ».

Art. 4.

Le modalità per l'ammissione al godimento dell'assegno mensile sono quelle stabilite dal regolamento per la esecuzione della legge 21 ottobre 1957, n. 58, emesso con decreto presidenziale 21 aprile 1958, n. 6 e successive modificazioni, che si rendano necessarie per l'attuazione della presente legge da approvarsi entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 5.

Gli accertamenti delle minoranze dei soggetti ai quali ha riguardo la presente legge possono essere affidati all'I.N.A.I.L. attraverso convenzione da stipularsi dall'Amministrazione regionale.

Il giudizio emesso in sede medica è vincolante per la Commissione regionale di cui all'art. 4 della legge 21 ottobre 1957, n. 58, integrata, per la materia, da un rappresentante nominato dall'Assessore al lavoro, cooperazione, previdenza sociale e sanità, su terna indicata dalla libera Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.

Art. 6.

La presente legge ha vigore fino a quando non sarà emanata analoga legge dello Stato a favore dei beneficiari della presente legge.

Le norme della presente legge non si applicano ai mutilati ed invalidi civili che godono di assegni comunque derivanti da altre leggi.

Art. 7.

Alla presente legge si estendono le norme della legge 21 ottobre 1957, n. 58, in quanto applicabili.

Art. 8.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio in corso, la spesa di L. 5.000.000 da prelevarsi dal cap. 47 del bilancio della Regione.

Per gli esercizi successivi si provvederà con la legge del bilancio entro il limite annuo di spesa di L. 300.000.000.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 maggio 1962

D'ANGELO

CONIGLIO — CAROLLO

(6123)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* — RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 200